



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Direttore: ing. Giovanni Spina

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT B) E C), D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI AD USO SANITARIO DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA (Comm. A290.3)

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia elettrica per gli immobili ad uso sanitario dell'Azienda Ospedale Università Padova (di seguito "Azienda").

Nel dettaglio verranno affidati ad un unico gestore tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle strutture edili, la fornitura dei vettori energetici termico ed elettrico prodotto tramite cogenerazione. In particolare: servizio di conduzione e manutenzione con fornitura dei vettori energetici per gli impianti di climatizzazione invernale e integrati, servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva, servizio tecnologico per gli impianti elettrici, speciali di sicurezza e di comunicazione e di illuminazione, servizio tecnologico per gli impianti antincendio, di trasporto verticale e orizzontale, servizio di costruzione e gestione dell'anagrafica tecnica, gestione dei sistemi di cogenerazione, controllo particellare, analisi anti-legionella per alcuni reparti, sostituzione filtri assoluti, presidio fisso con elettricisti, ascensoristi, conduttori di centrale.

2. DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà durata pari a 12 mesi, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di affidamento.

L'Azienda si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di avvio di apposito contratto discendente da procedura centralizzata regionale e/o da Convezione Consip, entro i termini della presente procedura.

3. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi pattuiti saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti aspetti:

- andamento del costo della materia prima gas,
- evoluzione del prezzo unitario della componente energia elettrica acquistata da rete pubblica,
- modifiche sugli impianti in manutenzione che dovessero intervenire nel corso del periodo contrattuale,
- mutamento dei volumi riscaldati per effetto di chiusura di porzioni di reparti per cantieri, spostamenti, ecc.,
- variazione dell'indice ISTAT dei prezzi delle voci delle componenti manutentive.

si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti.

La revisione dei prezzi avverrà su richiesta della parte interessata, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata.

Nell'istanza l'appaltatore dovrà indicare i servizi e/o forniture per i quali ritiene siano dovute eventuali revisioni, il periodo di sostenimento delle spese e la loro incidenza quantitativa.

In apposita istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, si procederà a verificare il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal d.lgs. 50/2016 e, in caso di esito positivo, a riconoscere la revisione dei prezzi.

Si fa tuttavia presente che gli importi previsti nei documenti di gara, si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli dell'Appaltatore e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni materiale, servizio e fornitura occorrente, ogni consumo, ogni spesa principale ed accessoria e di carattere fiscale necessaria per eseguire le prestazioni oggetto di affidamento.

Nei corrispettivi suddetti sono compresi le spese generali, gli oneri tutti che gravano sull'Appaltatore per l'azione contro gli infortuni del personale che eseguirà le attività e per il risarcimento di eventuali danni causati al proprio personale, all'Azienda ed a terzi, e quant'altro fissato dalle vigenti normative, fatta eccezione per l'IVA.

4. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate dall'esecuzione degli interventi, e comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell'appalto.

5. ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, la società appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Appaltatore sarà tenuto, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Egli, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto egli risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda.

6. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità definite dall'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016.

7. SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi di quanto previsto nell'art.105 d.lgs. 50/2016.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a terzi salvo quanto previsto nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

8. VERIFICHE E PENALI

Durante tutta la vigenza contrattuale, l'Azienda eserciterà gli opportuni controlli relativamente alle varie fasi di esecuzione dei servizi appaltati, dando tempestiva comunicazione alla società aggiudicataria su qualsiasi eventuale irregolarità rilevata.

Ove non diversamente disciplinato, se applicabile, si adatteranno le penali previste al par. 9 "Penali" dell'All. A "Capitolato Tecnico" alla Convenzione Consip per l'*Affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni (MIES)*.

L'Azienda contesterà le anomalie segnalate ed accertate per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le controdeduzioni scritte. Dopo aver valutato le contro deduzioni, la stessa potrà motivatamente decidere sull'applicabilità delle penali.

L'applicazione delle penali non sostituisce le prestazioni non effettuate o eseguite in modo difforme.

Tutte le eventuali penali saranno detratte dalla rata finale dovuta all'Appaltatore. In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora l'Appaltatore, nel corso dei primi mesi, avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda potrà applicare la risoluzione del contratto.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda provvede alla risoluzione del contratto se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi di seguito specificati:

- a) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) cessione del contratto da parte dell'Appaltatore senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda;
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g) accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- h) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Azienda;
- i) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 10 giorni lavorativi complessivi in un anno;
- j) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Azienda, a far data dal ricevimento della stessa.

10. RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. Lo stesso risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara.

L'Azienda si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli uffici dell'Azienda competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal disciplinare di gara, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'aggiudicatario risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda stessa sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'affidatario tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario. Di ciò lo stesso risponde in proprio, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità.

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza, fatto salvo quanto stabilito al comma che segue.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario dovrà procedere alla costituzione della garanzia entro 15 gg dalla comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15 gg dalla richiesta, pena la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto.

12. PAGAMENTI

L'Azienda provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali previa presentazione della documentazione contabile necessaria ed invio al DEC del dettaglio con i servizi erogati nel periodo di riferimento. L'Azienda procederà entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture in formato elettronico.

L'importo ammesso al pagamento è costituito dall'importo progressivo, al netto del ribasso d'asta contrattuale.

Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l'Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per anno contabile.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n.40 del 18/01/2008.

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del DEC, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l'Azienda può rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il corrispettivo per il servizio resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità di quanto erogato.

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

I dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 186/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del d.PCM n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 101/2018 pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedale Università Padova al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.

15. APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019, (AlI. D), allegato al disciplinare di gara.

Si fa presente che, appurata la scadenza del documento in data 16/09/2022, in applicazione di quanto stabilito con nota della Regione Veneto prot. 479297 del 14/10/2022 - recepita con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 2260/2022 – si ritengono tuttavia applicabili le clausole e condizioni ivi previste idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle procedure di gara, ritenendosi le stesse con valenza di “Patto di integrità”, da accettare in sede di offerta.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 159 del 06/09/2011, rese dalla Prefettura.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

16. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

17. FORO COMPETENTE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

18. RINVIO

Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (d.lgs 50/2016), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Dirigente dell'area Amministrativa
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
dott.ssa Cinzia Griggio